

REGOLAMENTO (CE) N. 418/2003 DELLA COMMISSIONE

del 6 marzo 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi, e rettifica il regolamento (CE) n. 257/2003 della Commissione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 257/2003⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafi 3 e 6, e l'articolo 20,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2368/2002, modificato dal regolamento (CE) n. 254/2003 del Consiglio⁽³⁾, consente di modificare l'elenco dei partecipanti al sistema di certificazione del processo di Kimberley, compresi i membri dell'OMC e i territori doganali separati che soddisfano i requisiti del sistema.
- (2) Il presidente del sistema di certificazione del processo di Kimberley e i partecipanti hanno fornito alla Commissione informazioni pertinenti sullo status di partecipanti di Algeria, Brasile, Cipro, Repubblica ceca, Repubblica del Congo, Ungheria, Repubblica democratica popolare di Corea, Malaysia, Norvegia, Venezuela e del territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu, nonché informazioni complementari su altri partecipanti. Le informazioni complementari riguardano Cina, Hong Kong, Ghana, Guinea, Giappone, Laos, Maurizio, Sierra Leone, Thailandia, Togo, Ucraina, Emirati arabi uniti e Vietnam. Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato II.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2003.

(3) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 257/2003 doveva semplicemente limitare l'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, ad un periodo rinnovabile di tre mesi. Detto articolo deve quindi essere rettificato.

(4) Le misure di cui all'articolo 2 del presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 2368/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

L'articolo 2, seconda frase, del regolamento (CE) n. 257/2003 è rettificato come segue:

«L'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento si applica per tre mesi a decorrere da questa data.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica fino al 12 maggio 2003.

Per la Commissione

Christopher PATTEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28.

⁽²⁾ GU L 36 dell'11.2.2003, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 36 dell'11.2.2003, pag. 7.